



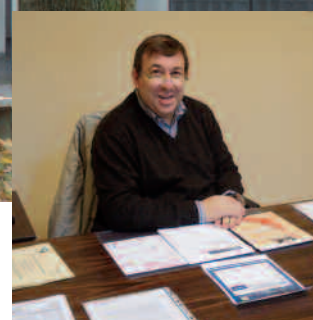
DEL COLLEGIO DEI PERITI INDUSTRIALI E DEI PERITI INDUSTRIALI LAUREATI DELLA PROVINCIA DI COMO

WWW.PERITIINDUSTRIALI.COMO.IT

Riforma della scuola: il nuovo Perito Industriale



**Terremoto
in Abruzzo:
la testimonianza**



**Intervista
al presidente:
il futuro
del Collegio**



**La Cassa
unica
di previdenza**



**Piano Casa,
regole e novità**

sommario

COLLEGIO DEI PERITI INDUSTRIALI E DEI PERITI INDUSTRIALI LAUREATI DELLA PROVINCIA DI COMO

Via Vittorio Emanuele II, 113
22100 Como
Tel. 031.26.74.31 Fax 031.26.73.88

e-mail: collegioperiticomo@tin.it
www.peritiindustriali.como.it

Orari della Segreteria del Collegio:

lunedì 8.30-12.30 / 14.30-18.00
martedì e mercoledì 8.30-12.30
giovedì 8.30-12.30 / 14.30-18.00

**NOTIZIARIO DEL COLLEGIO
DEI PERITI INDUSTRIALI E DEI PERITI
INDUSTRIALI LAUREATI
DELLA PROVINCIA DI COMO
Anno 15 N° 2 Dicembre 2009**

● Direttore Responsabile:
per. ind. Paolo Bernasconi

● Editore:
Collegio dei Periti Industriali
e dei Periti Industriali Laureati
della provincia di Como

● Consulenza editoriale e grafica
e stampa a cura di:
Elpo Edizioni - Como
www.elpoedizioni.com

● Autorizzazione Tribunale di Como
n. 5/95 del 22/3/1995



>>>>

Intervista al Presidente

Editoriale



>>>>

Mondo Scuola

Riforma della libera professione



>>>>

Sicurezza sul lavoro

Le novità introdotte dal decreto 106

>>>>

Il Piano casa



Un amico tra i terremotati d'Abruzzo

La Cassa unica di previdenza

>>>>

PEC: la nuova mail
con la firma digitale



News dal Collegio





100 penne per la categoria

Un traguardo ambizioso ma possibile
per migliorare la comunicazione

L'informazione, oggi più che mai, è garanzia di democrazia, il presupposto fondamentale per un'autentica partecipazione ai processi sociali, politici, economici, culturali che quotidianamente si producono, si sviluppano ed interagiscono con il nostro essere cittadini di un mondo sempre più articolato e globale.

La conoscenza degli accadimenti è ciò che stimola il nostro pensiero ad elaborare un'opinione, a formare e consolidare le azioni, presupposto per la formazione di un progetto. Il confronto delle idee che nascono da culture, da sensibilità, da situazioni sociali e tradizioni diverse, a volte anche contrastanti, può essere alimentato solo dalla conoscenza, nata dall'informazione.

L'informazione è la divulgazione della notizia che è l'oggetto della comunicazione necessaria ed indispensabile ai fini dell'interpretazione

e del condizionamento dei fatti e degli eventi.

Nasce a questo punto spontanea una domanda: siamo, nell'epoca in cui viviamo, sufficientemente informati? Ogni giorno siamo subissati da informazioni. Canali e mezzi informativi si moltiplicano. In tempo reale riceviamo le notizie. L'elettronica e l'informatica hanno rivoluzionato il mondo dell'informazione. Qualcuno prefigura che tutti i mezzi di informazione cartacei hanno i giorni contati e sono destinati all'estinzione.

È paradossale, ma più si moltiplicano i canali di divulgazione, più ci giungono tempestivamente le notizie, meno siamo informati.

La notizia è ridotta a semplice spot, giornali commerciali distribuiti gratuitamente che esauriscono l'articolo in un sottotitolo un po' allungato, sms che in uno schermo di un telefonino concentrano la comunicazione, il web dove ognuno può trasmettere





Editoriale

ciò che vuole senza controlli, riscontri e verifiche. Non esiste più l'eshaustività, la completezza, e ciò determina la mancanza della verità; quando una notizia è parziale, sintetizzata, banalizzata, non permette la formazione di un'opinione vera e critica. Ci è stata rubata la possibilità di riflettere, di confrontare, di elaborare un'opinione autentica e soggettiva che possa determinare il nostro agire di *"homo sapiens"*.

Quando manca la mediazione del ragionamento e pure del sentimento, quello che emerge è l'istinto e allora noi tutti diverremo *"uomini istintivi"* che equivale all'essere del mondo animale.

Questi sono i ragionamenti, le idee che ci hanno accompagnato negli ultimi mesi, riflettendo su come dovrebbe essere strutturata l'informazione della nostra categoria, su come possiamo coniugare la necessità della tempestività ed immediatezza a quella della riflessione, dell'approfondimento, della completezza e profondità delle notizie.

Consapevoli dei nostri limiti, ci siamo rivolti ad esperti, abbiamo cercato di ragionare con giornalisti e professionisti della comunicazione, abbiamo in sintesi cercato di indagare in profondità. Non ci siamo fermati al sottotitolo, ma abbiamo voluto leggere fino all'ultima riga non di un solo articolo, ma di tanti. Abbiamo cercato di conoscere le diversità e ci siamo confrontati soprattutto con chi aveva opinioni diverse. La vera sorpresa è stata quella che, tutti gli esperti coinvolti, unanimemente, hanno manifestato la

propria piacevole sorpresa nel constatare come una categoria tecnica come la nostra si sia posta il problema di adeguare e professionalizzare tutto il proprio settore informativo mettendo in discussione le iniziative già consolidate e soprattutto desiderosi di sperimentare nuove forme di informazione più adeguate alle esigenze dei colleghi periti industriali professionisti.

Innanzitutto è sorto spontaneo aggregare tutte le realtà editoriali sparse sul territorio nazionale. Per la prima volta nella nostra storia, i rappresentanti delle varie redazioni di organi d'informazione provinciali si sono più volte riuniti per elaborare un progetto unitario che, nel rispetto della propria autonomia, aiuti e faccia crescere il livello qualitativo dell'informazione ad ogni livello.

Tante idee, tanti contributi che si sono formalizzati in proposte concrete che dovremo, nel prossimo futuro, cercare di concretizzare con la partecipazione e l'adesione di tutti. Da un lato si è manifestata l'esigenza di attivare un mezzo comunicativo immediato e tempestivo per tutte quelle notizie necessarie allo svolgimento della professione che devono arrivare nell'immediato, dall'altro la necessità di avere uno strumento di approfondimento e di confronto delle vicende di più ampio respiro che riguardano la politica di categoria, in riferimento soprattutto ai provvedimenti legislativi inerenti le varie specializzazioni della nostra professione tecnica. Per realizzare ciò abbiamo in cantiere l'istitu-





zione di un servizio di news-letters che possa raggiungere tutti gli iscritti nei vari collegi in tempi immediati. L'approfondimento ed il dibattito invece dovrebbero trovare collocazione in un organo di stampa nazionale di grande qualità e contenuti altamente professionali. Il progetto a cui stiamo lavorando è quello di rifondare la rivista FOLIO unificandola con l'organo d'informazione dell'Ente di Previdenza EPPINFORMA.

Il progetto è ambizioso e non privo di difficoltà, ma la necessità di possedere uno strumento di comunicazione meno autoreferenziale e più di opinione e di confronto di idee ed esperienze, è una scelta obbligata se vogliamo stimolare ed aiutare i colleghi ad essere sempre più protagonisti attivi nella propria attività di tecnici a servizio della società civile e del bene comune.

La responsabilità che ci ha sempre contraddistinto ci deve stimolare, oggi più che mai, ad assumerci quelle responsabilità che gravano su coloro che possono e devono determinare, con il proprio operato, le sorti di una comunità. Ogni processo di trasfor-

mazione è possibile solo se c'è l'adesione e il contributo di tutti.

L'entusiasmo e la voglia di esserci deve accrescere la consapevolezza che ognuno di noi è necessario per realizzare un progetto.

Nella giornata della stampa e della comunicazione che si è tenuta a Roma il 27 marzo scorso, abbiamo coniato uno slogan e istituito un concorso: *"100 penne per la categoria"*. Cento periti industriali che possono e devono mettere a servizio della categoria le proprie capacità, la propria originalità, le proprie sensibilità. Vogliamo con tenacia e determinazione concretizzare questo obiettivo e siamo sicuri che ci riusciremo; la sicurezza ci deriva dal fatto che i colleghi come il Vostro, che hanno una tradizione consolidata dell'impegno nella comunicazione, sono al nostro fianco e non mancheranno di dare il loro contributo.

Arrivederci alla seconda giornata della stampa dove, oltre a proclamare il vincitore del concorso, speriamo di poterci contare e scoprire che le 100 penne sono diventate realtà.



Paolo Bernasconi,
*Presidente del Collegio dei Periti
Industriali e dei Periti Industriali Laureati
della Provincia di Como*

*Si è iscritto
al Collegio di Como
da ragazzo.
Presidente dal 2002,
ha dato il via
al rinnovamento
del Collegio*

Nuovo look della sede



Durante l'estate sono stati effettuati importanti lavori di ristrutturazione e abbellimento degli uffici di via Vittorio Emanuele. Gli interventi hanno riguardato gli arredi, i pavimenti e l'illuminazione. Nella foto sopra la "sala Consiglio".

"Mi ricandido con la stessa squadra"

Se l'idea di creare un unico Albo professionale per geometri e periti industriali e periti agrari, prenderà piede, penso che non sia giusto abbandonare il Collegio dei Periti di Como, ma ricandidarsi con la stessa squadra di oggi. Smettere, vorrebbe dire buttare via anni di rapporti istituzionali, costruiti con pazienza, attenzione, tempo ed energia". A marzo 2010, ci sono le elezioni per il rinnovo del Consiglio del Collegio di Como. Non manca molto e Paolo Bernasconi, classe 1961, sposato con un figlio, lo sa bene. Stanchezza a parte, nella lotta tra cuore e ragione, è il primo a prendere il sopravvento. E non è un caso. Perché Paolo Bernasconi al Collegio dei Periti Industriali di Como si è iscritto da ragazzo. Da quando, nel 1983, si diplomò "perito edile" alla Magistri Cumacini. Un legame affettivo, cresciuto negli anni, grazie a quella voglia di contare, al desiderio di darsi da fare, alla curiosità di conoscere, che appare evidente alla prima stretta di mano. Lo spirito del combattente non perde lo smalto nemmeno davanti alle difficoltà. "Lavoro di più per il Collegio che per la mia attività (uno studio professionale a Grandate), quella che mi dà da vivere", ammette. Ma la passione è più forte. Come è ostinata la volontà di guardare sempre avanti. Perché se c'è una parola che più ha caratterizzato la presidenza di Bernasconi è proprio "cambiamento". È lui, infatti l'uomo che ha messo in fila negli ultimi anni le novità salienti dell'attività del Collegio di Como. Vuoi per la sua elezione, avvenuta dopo una presidenza durata un ventennio, vuoi per la repentina modifica delle norme legislative che hanno accelerato e modificato la vita dei Collegi dei periti industriali.

Perché ha deciso di entrare a far parte del Collegio dei Periti di Como?

Quando mi sono diplomato nel 1983 era normale interessarsi all'attività del Collegio. Ero curioso di conoscere i giovani che, come me, iniziavano una nuova professione. Nel frattempo ritenevo utile confrontarmi con i più anziani, quelli che avevano consigli da dare a chi si affacciava al mondo del lavoro. Ma un grosso stimolo è però arrivato dall'allora segretario Cairoli uomo che mi ha indicato la strada del Collegio e per il quale nutro stima profonda.

Come è cambiata l'attività del Collegio negli anni?

Negli Anni '80 - '90, l'attività del Collegio era molto meno impegnativa. Le normative erano poche e statiche. Dalla fine degli anni '90, si è avuta una vera e propria rivoluzione. L'avvento di Internet e la possibilità da parte delle Regioni di poter legiferare su materie concorrenti con lo Stato, ha prodotto numerose norme. Di qui la necessità per i Collegi di sostenere l'attività del professionista iscritto all'Albo. Per esempio, aiutarlo a comprendere la normativa, aggiornarlo sui cambiamenti in atto e formarlo. Uffici e progettisti si trovavano davanti a nuove problematiche e il Collegio diventò un punto di riferimento per la categoria.

Concretamente?

Abbiamo iniziato ad organizzare corsi di formazione, promuovere convegni e incontri di aggiornamento. Ma avevamo la necessità di costituire una nuova associazione per gestire un'attività inusuale fino ad allora. Nel 2000, quando sono diventato segretario, abbiamo costituito, con un gruppo di colleghi, l'Apico, il braccio economico del Collegio. Attraverso questa struttura abbiamo potuto organizzare corsi, avere sponsorizzazioni e stipulare convenzioni. Ci siamo orga-

nizzati in questo modo per poter mantenere calmierata la quota associativa e fornire ai nostri colleghi servizi utili ed efficaci per la loro attività. Ho sempre ritenuto la formazione continua e l'aggiornamento fondamentali per la crescita professionale e per il conseguente riconoscimento sociale della figura del Perito Industriale.

A che punto è oggi la vostra attività?

Oggi inviamo via mail e via posta circolari con cadenza mensile, per tenere informati gli iscritti su tutte le novità legislative del comparto. Abbiamo un sito internet e il nostro giornale. Il tutto sempre suscettibile di cambiamenti e novità, in base alle esigenze degli iscritti e ai suggerimenti che arrivano dal territorio.

Chi sono gli iscritti al Collegio dei periti?

Sono 1050 professionisti con attività in provincia di Como. 620 edili, 260 elettrotecnici, 120 meccanici/termotecnici e una cinquantina tra altre specializzazioni. Il nostro Collegio si colloca tra i primi dieci in Italia ed è il terzo per numero di iscritti all'Eppi. Data la storia del territorio a Como il Collegio ha una connotazione particolare; per la prevalenza di iscritti con specializzazione edile, per cui si può parlare di "caso Como". Mentre nel resto d'Italia la maggioranza degli iscritti al Collegio sono periti elettrotecnici. E qui sorge un problema...

Quale?

Ci troviamo davanti ad una nuova sfida per la nostra categoria. La costituzione di un Albo Unico dei tecnici laureati per l'ingegneria, ad hoc per i laureati triennali (tecnici di secondo livello), nel quale confluiranno i periti industriali, i geometri e i periti agrari; questa unione potrebbe generare qualche problema proprio nella convivenza tra geometri e periti industriali. Gli uni votati al settore dei rilievi, della topografia, delle stime, gli altri per vocazione progettisti e costruttori. Credo che il processo di trasformazione se non ben gestito potrebbe portare la nostra categoria ed in particolare gli edili a soccombere: 6.000 periti edili contro 120.000 geometri e a modificare le nostre attuali competenze.

Come giudica la sua esperienza nell'Eppi?

Sono rappresentante del Nord Ovest nel consiglio di indirizzo generale dal giugno del 2007. È un'esperienza molto positiva. Ho avuto la possibilità di affrontare problematiche, che mi hanno fatto conoscere il mondo della previdenza, in molti suoi aspetti a me sconosciuti. Ora siamo impegnati in una battaglia contro l'Inps, che chiede impropriamente agli iscritti all'Eppi ultrasessantacinquenni, che hanno optato per il non versamento del contributo soggettivo ai sensi dell'art. 3 comma 9 del regolamento previdenziale, il versamento contributivo nella gestione separata (17% del reddito).

Quale difficoltà nota oggi dentro il Collegio?

Non è mai decollato il gruppo giovani costituito nel 2000, che secondo le idee ispiratrici avrebbe dovuto costituire il bacino cui attingere per i futuri dirigenti del Collegio. C'è un'oggettiva difficoltà a partecipare alle attività da parte dei giovani. Manca la voglia, ma anche il tempo. Per la difficoltà di tenere il lavoro si fa fatica a trovare tempo da dedicare ad una attività che è di volontariato.

Un commento sulla sua squadra?

Abbiamo costituito un buon gruppo di lavoro, nel quale si affrontano impegni e iniziative all'insegna della collaborazione e dell'apporto fattivo di tutti. Abbiamo la capacità di rinnovarci. Siamo stati tra i primi a capire la necessità dell'informazione puntuale e immediata. Abbiamo fatto un ottimo lavoro anche sui corsi e sui convegni. Per questo penso che la squadra che vince non si cambia, ma lascia le porte aperte a chi vuole collaborare e ha voglia, tempo e professionalità da mettere a disposizione della categoria. Abbiamo tante idee e molto ancora da fare.

Presto on-line il nuovo portale del Collegio





Enrico Tedoldi

Preside dell'Istituto Tecnico Industriale
Magistri Cumacini di Como

Oggi la scuola di secondo grado si sceglie in base ai desideri dei ragazzi, senza verificare le richieste del mercato. Questo è il vero dramma della scuola italiana

“Costruiamo un ponte tra scuola e lavoro”

Il mondo del lavoro chiama, la scuola non risponde. E viceversa. Due realtà senza alcun collegamento, nessuna comunicazione.

L'analisi sul rapporto tra scuola-lavoro è tragica, ma lucida. A tracciarne il profilo è Enrico Tedoldi, da tredici anni Preside dell'Istituto Tecnico Industriale Magistri Cumacini di Como. 51 anni, diplomato nel '76 come perito elettronico con 60/60, è laureato in ingegneria meccanica al Politecnico di Milano.

Con un'esperienza da libero professionista, da 19 anni ha un ruolo di primo piano nel mondo della scuola. Milano, Varese e poi Como. Carriera veloce e un'esperienza forgiata sul campo. Oggi nutre il desiderio di cambiare un sistema, destinato, secondo lui, a sfornare disoccupazione e peggiorare la qualità del lavoro.

“Stiamo assistendo da tempo ad un dramma della scuola italiana. La scelta della scuola di secondo grado avviene in base all'esperienza dell'utenza, cioè degli studenti, senza valutare cosa propone il mondo del lavoro. C'è grande richiesta di professionalità tecnica insoddisfatta e un numero elevato di studen-

ti, avviato verso disoccupazione o un lavoro dal profilo meno qualificante rispetto al titolo di studio ottenuto. La colpa è degli studenti, ma soprattutto delle famiglie, non informate sulle reali aspettative del mercato del lavoro”. Se le mode contraddistinguono ogni periodo storico, la maggior parte delle famiglie italiane, oggi, si lascia cullare dal sogno di vedere il proprio figlio svolgere professioni che, da sempre, hanno maggior riconoscimento sociale, soprattutto economico. “Avvocato, medico, notaio. Si spingono i figli, anche quelli meno portati a studiare, verso obiettivi non consoni alle loro reali attitudini. Con il rischio di par-





cheggiano per un tempo troppo lungo nelle aule scolastiche anche chi non ha qualità per farlo. Per contro, la scuola italiana ha abbassato il proprio livello di preparazione. I percorsi sono facilitati e permettono ad un numero troppo elevato di persone l'accesso all'Università". Il sistema è sbilanciato, responsabile dell'aumento di sacche di disoccupazione, insoddisfazione e impreparazione, a fronte di un mercato con vuoti professionali pesanti.

Il Preside della Magistri Cumacini ne è convinto: "informare" è il primo passo per arginare una situazione già compromessa. Mettere le famiglie davanti a dati certi che riguardano l'offerta del mercato del lavoro, è un servizio a cui le strutture, scuole ed enti pubblici, devono pensare. Sulla figura del perito industriale che nel 2015 potrebbe scomparire, Tedoldi è scettico, "significa tenere a scuola ragazzi che non hanno voglia di studiare" e spezza una lancia a favore del perito industriale. "Ben venga il perito industriale. Non credo che ci sia da preoccuparsi sulla costituzione dell'Albo Unico, soprattutto nel nostro territorio. Il perito industriale è una figura ricercata dal mercato. Sulla concorrenza degli "ingegnerini", quelli con laurea breve, sono del parere che rappresentino una fascia poco chiara nel panorama del mondo del lavoro, con una scarsa collocazione. Anche su questo punto c'è molto da lavorare. Ai ragazzi dico sempre di scegliere i percorsi universitari tradizionali o di cercarsi un'occupazio-

zione. Meglio evitare strade verso lauree troppo specialistiche e semplicistiche.

Non sono efficaci". L'analisi sulla situazione è pesante. Secondo Tedoldi per guardare avanti è necessario fare riferimento alle distinzioni rigide del passato. "Sarò un po' retrò, ma credo che la vecchia distinzione tra i bravi che vanno ai licei, i 'bravini' alle scuole tecniche e le scuole professionali per chi vuole avviarsi al lavoro, sia ancora la soluzione migliore. Anche le numerose specializzazioni all'interno degli istituti tecnici



devono finire. La scuola si deve semplificare". E se bacchetta le famiglie, non manca la frecciata anche agli imprenditori. "Prendiamo esempio dal Setificio. Gli imprenditori che pescano in quel bacino d'utenza per le loro aziende, si sono dati da fare per tenere in vita la scuola e aggiornarla. Sanno che poi tornerà loro utile. Perché non fanno la stessa cosa gli imprenditori che si rivolgono alla nostra scuola?". Chi ha orecchi...



ISTITUTI TECNICI

Cosa cambia.

- Meno indirizzi.
- Orario snello.
- Sarà necessario proseguire gli studi.



Di Benedetta Pacelli, giornalista "Italia oggi"

Riforma della scuola e ripercussioni nel mondo delle libere professioni

Il perito industriale alla vecchia maniera ha i tempi contati. Almeno in quanto a denominazione. Perché a partire dal 2015 il titolo rilasciato dagli istituti tecnici non esisterà più. Se infatti la riforma del settore targata Mariastella Gelmini taglierà il traguardo già dal prossimo anno scolastico 2010-2011, gli ultimi diplomati periti industriali usciranno dalla scuola nell'anno scolastico 2014-2015.

E poi? Da quel momento in poi al giovane studente verrà rilasciato un generico diploma di perito a cui si affiancherà l'indirizzo seguito e le competenze acquisite. Addio quindi anche al vecchio binario che permetteva di potersi iscrivere all'albo sia con il diploma che con la laurea triennale. Ma solo con la laurea triennale.



“ *I futuri periti industriali che usciranno dagli istituti tecnici riformati non potranno più iscriversi all'albo con in tasca il solo diploma.* ”



A partire dal 2015 il titolo rilasciato dagli istituti tecnici non esisterà più. Se infatti la riforma del settore targata Mariastella Gelmini taglierà il traguardo già dal prossimo anno scolastico 2010-2011, gli ultimi diplomati periti industriali usciranno dalla scuola nel 2015 ●

Perché i futuri periti industriali che usciranno dagli istituti tecnici riformati, cambiando denominazione, non potranno più iscriversi all'albo con in tasca il solo diploma, ma solo con la laurea triennale. Ma vediamo i dettagli della riforma.

I principi della riforma

Gli istituti tecnici avranno d'ora in poi meno indirizzi e un orario più snello. Due settori (economico e tecnologico), 11 indirizzi, un orario settimanale di 32 ore piene di lezione (contro le 36 attuali di 50 minuti). I percorsi del settore economico avranno a loro volta diversi indirizzi. Il percorso economico si dividerà tra amministrazione, finanza e marketing e turismo. Il percorso tecnologico, invece, si svilupperà in nove indirizzi: meccanica, mecatronica ed energia, trasporti e logistica, elettronica ed elettrotecnica, informatica e telecomunicazioni, grafica e comunicazione, chimica, materiali e biotecnologie, sistema moda, agraria e agroindustria, costruzioni, ambiente e territorio.

I percorsi avranno un orario complessivo annuale di 1.056 ore, corrispondente a 32 ore settimanali di lezione, e saranno caratterizzati per un'area di istruzione generale, comune a tutti i percorsi, e a insegnamenti specifici di indirizzo. Al superamento dell'esame di stato conclusivo del percorso di studio sarà rilasciato il diploma di perito, indicante l'indirizzo seguito dallo studente e le relative competenze acquisite.

Per il monitoraggio dei percorsi degli istituti tecnici il ministero dell'istruzione si avvarrà di un apposito Comitato nazionale per l'istruzione tecnica e professionale, formato da docenti ed esperti provenienti dal mondo del lavoro e delle professioni.

Quale futuro per i diplomati

L'unica strada possibile sarà quella di proseguire gli studi e iscriversi quindi ad una laurea triennale di matrice tecnica. Una strada già chiesta dall'Unione Europea con la direttiva 89/48 ma malamente recepita con il dpr 328/01 che disciplina i requisiti per l'ammissione all'esame di stato ma che invece di canalizzare le nuove figure dei laureati triennali negli albi già esistenti ha introdotto il principio dell'accesso plurimo alle professioni: sei professioni quindi, in alcuni casi, e sei titoli professionali a fronte della stessa formazione accademica. Ma non solo questo, perché il 328 si porta dietro anche altre questioni.

L'essere ancorato a classi di laurea che non esistono più.

Le nuove classi di laurea

I decreti del 16 marzo 2007 relativi alle nuove classi di laurea (registrati dalla Corte dei conti il 5 giugno del 2007) hanno infatti riconfigurato l'offerta formativa universitaria modificando nello stesso tempo anche la denominazione dei titoli di studio. Quei titoli, fondamento per l'ammissione agli esami di stato e per l'accesso e l'esercizio della professione.

E soprattutto gli stessi indicati dal dpr 328 del 2001 (che tiene conto del dm del 4 agosto 2000), che ha modificato e integrato la disciplina di ammissione agli esami di stato, e che quindi risulteranno tra un anno superati. Le novità sulla didattica, infatti, faranno il loro ingresso negli atenei a partire dal 2008/2009 ma saranno tassativamente obbligatorie dal 2010/2011. Quando questo avverrà le classi di laurea relative al decreto ministeriale



del 4 agosto 2000 saranno soppresse, come stabilisce la legge. Questo mette in luce l'urgente necessità di procedere a una revisione dei percorsi formativi dei singoli corsi di laurea e al conseguente adeguamento di denominazione delle vecchie classi adeguando così il sistema di accesso agli esami di stato per l'abilitazione professionale al modificato sistema accademico. La situazione non è di certo del tutto priva di interrogativi: un giovane laureato quest'anno in ingegneria civile e ambientale e collocato secondo il dm del 2000 nella Classe 8, che fine farà? Si troverà, magari senza saperlo, tra un anno in un'altra classe di appartenenza o invece rimarrà nella vecchia classe ma con una nuova definizione professionale? La questione, come si vede, non è solo nominalistica ma sostanziale. Si parla da anni di una sua revisione, proprio alla luce di tutte le incongruenze che ha generato e di alcune scandalose disparità di trattamento che la caratterizzano. Questo potrebbe essere il momento adatto e soprattutto potrebbe essere un'occasione per restituire alle professioni tecniche quella coerenza e quella precisa identità che molti paesi europei hanno già promosso e raggiunto da tempo.

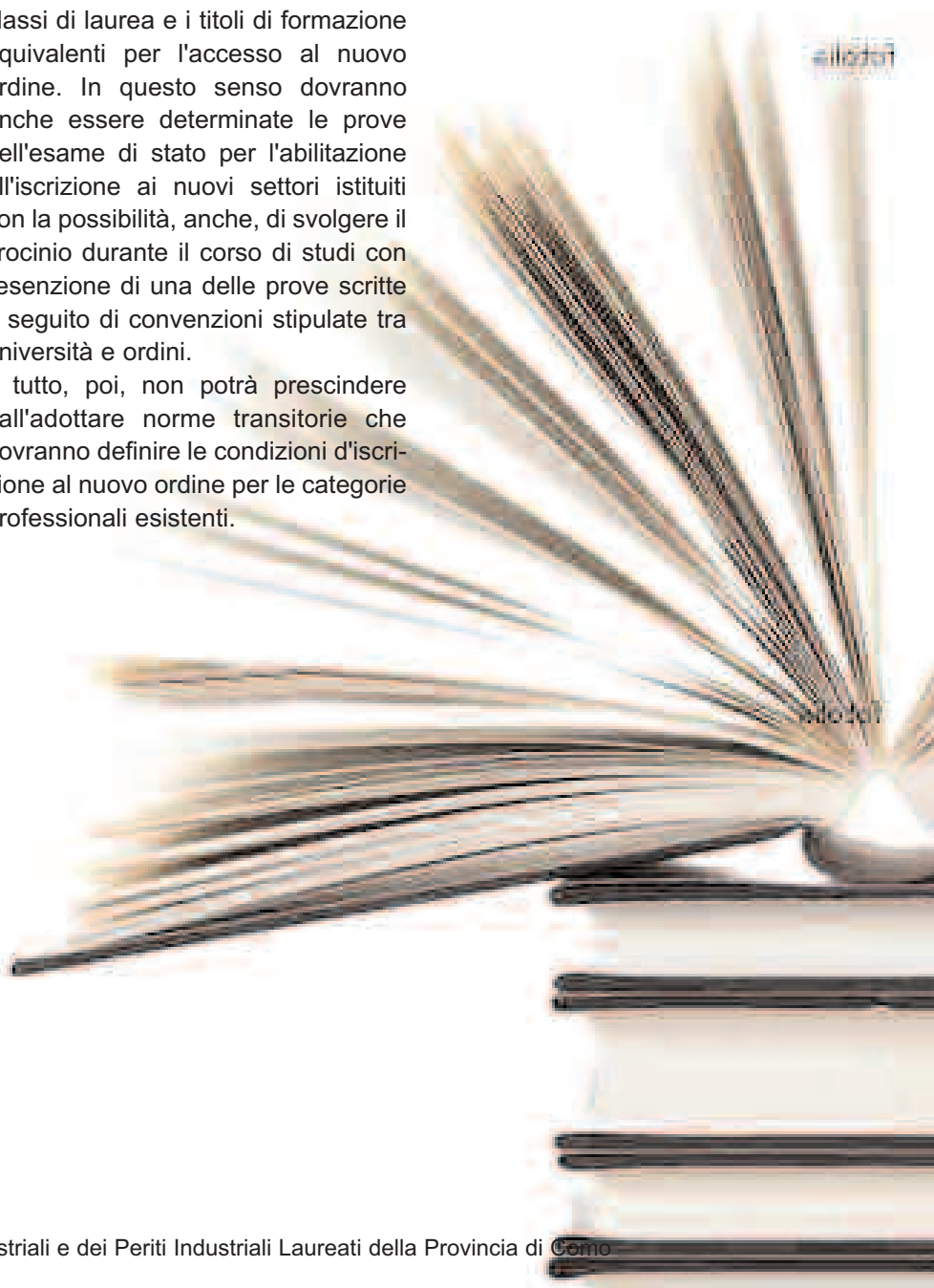
L'ordine dei tecnici

Se questo però non dovesse avvenire l'unica soluzione per la sopravvivenza dei periti industriale è quella di creare un ordine dei tecnici laureati per l'ingegneria, una casa comune cioè divisa in settori di competenza e distinte sezioni di specializzazioni, che accolga i laureati triennali di matrice tecnica, ma anche gli attuali iscritti e coloro che stanno per iscri-

versi agli albi dei geometri, periti agrari e periti industriali. Una proposta contenuta nel disegno di legge delega che i tre presidenti degli ordini hanno consegnato già al ministro della giustizia Angelino Alfano. Un testo che affida poi a successivi decreti delegati, se la proposta diventerà legge dello stato, a stabilire i confini e le modalità di accesso al nuovo ordine, così come le procedure di unificazione delle categorie esistenti.

E soprattutto questi regolamenti dovranno occuparsi, tra le altre cose, di individuare i titoli universitari, le classi di laurea e i titoli di formazione equivalenti per l'accesso al nuovo ordine. In questo senso dovranno anche essere determinate le prove dell'esame di stato per l'abilitazione all'iscrizione ai nuovi settori istituiti con la possibilità, anche, di svolgere il tirocinio durante il corso di studi con l'esenzione di una delle prove scritte a seguito di convenzioni stipulate tra università e ordini.

Il tutto, poi, non potrà prescindere dall'adottare norme transitorie che dovranno definire le condizioni d'iscrizione al nuovo ordine per le categorie professionali esistenti.





A cura del Perito Industriale Federico Faccioli



Qualsiasi attività che coinvolga del personale dipendente - aziende, studi professionali, negozi, ecc. - ha l'obbligo di adeguarsi alla normativa sulla salute e sicurezza dei lavoratori ●

“Ma io rispetto la sicurezza sul lavoro nel mio studio?”

Con l'approvazione del D.Lgs. 81/08 e successive modifiche e integrazioni, redatto con il taglio del “Testo Unico”, il sistema normativo a tutela della Sicurezza e Salute sul lavoro è stato sostanzialmente riformato con l'abrogazione di gran parte delle norme preesistenti e con l'introduzione dei Modelli Organizzativi e dei Sistemi di Gestione (anche se a titolo volontario).

Il D.Lgs. 81/08 impone l'obbligo, a carico di ciascun Datore di Lavoro, di adeguare la propria attività ai nuovi requisiti previsti dalla normativa soprattutto per quanto riguarda gli artt. 17 - Obblighi del Datore di Lavoro non delegabili e 28 - Valutazione dei Rischi e relativa stesura del DVR.



Tutti gli obblighi da applicare per uno studio professionale in merito alla tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori●



Qualsiasi attività che coinvolga del personale dipendente (aziende, studi professionali, negozi, ecc.) ha l'obbligo di adeguarsi alla normativa sulla salute e sicurezza dei lavoratori.

Tutto ciò premesso rispetto ad uno studio professionale in cui, oltre al titolare e/o titolari, ci siano dei collaboratori a fattura (essi stessi quindi liberi professionisti) non sussiste la necessità di rispondere agli adempimenti del T.U. in materia di sicurezza. Nel caso in cui, invece, esistesse anche un solo rapporto di lavoro subordinato (esempio una segretaria assunta part-time o full-time o altro tipo di collaborazione coordinata e continuativa: contratto a progetto, lavoratore interinale, soci lavoratori di società, gli associati in partecipazione di cui all'art. 2549 e seguenti del codice civile, gli apprendisti, i tirocinanti, il personale con contratto di somministrazione, i lavoratori in distacco ed i lavoratori occasionali con prestazioni di tipo accessorio, e così via) scatta l'obbligo della Valutazione del Rischio. Detto questo, la questione "Ma io rispetto la sicurezza sul lavoro nel mio studio?" è ufficialmente aperta. Cerchiamo quindi, sulla traccia di quanto premesso, di riepilogare gli obblighi per uno studio professionale in merito alla tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori.

- ☐ Effettuare la valutazione di tutti i rischi. A questo proposito una consulenza professionale puntuale è preferibile allo scopiazzamento di documenti su internet.
- ☐ Redigere il documento di valutazione dei rischi o, se i lavoratori non superano il numero di dieci, il documento di valutazione dei rischi può essere sostituito da un'auto-certificazione nella quale il datore di lavoro dichiara di aver rilevato e

valutato tutti i rischi presenti nello studio, di aver apportato gli interventi necessari alla loro eliminazione o riduzione, nonché abbia adottato le misure di Prevenzione e Protezione appropriate.

A mero titolo esemplificativo e non esaustivo, ricordiamo che nella realtà degli Studi professionali questo significa di norma:

- a) di aver definito le mansioni affidate al personale e relativi compiti lavorativi;
- b) di aver valutato:
 1. Gli ambienti di lavoro e rischi connessi
 2. Il rischio incendio
 3. Gestione emergenze e primo soccorso
 4. Il rischio elettrico (impianti, messa a terra, ecc.)
 5. Le attrezzature
 6. Il rischio videoterminali (comportata, di norma, la nomina del Medico Competente)
 7. Il rischio chimico (smaltimento toner, fumo passivo, ecc.)
 8. Rischi fisici (eventuali campi elettromagnetici, illuminamento, ecc.)
 9. Movimentazione carichi (eventuale – nel caso vi siano mansioni di archivista o equivalenti)

Da questa valutazione deve anche scaturire:

- ☐ Il programma di informazione/formazione del personale dipendente
- ☐ Le situazioni di anomalia (maternità, portatori di handicap, ecc.)
- ☐ Gestione degli appalti – DUVRI
- ☐ Nominare il RSPP, che può anche essere lo stesso datore di lavoro: in questo caso, che è quello generalmente consigliabile per le piccole attività, il datore di lavoro deve



frequentare un corso che, in fase di prima applicazione del decreto, ha durata di sedici ore. Questa nomina non va più comunicata agli organismi di vigilanza.

- Informare i lavoratori della facoltà di eleggere liberamente al loro interno il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza. Se eletto dai lavoratori, il RLS deve frequentare un corso di formazione di trentadue ore.

Atteso che la figura del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza è obbligatoriamente prevista in tutte le realtà lavorative (anche in presenza di un solo dipendente), il datore di lavoro potrà sopperire la mancata elezione attraverso la richiesta di nomina del "Rappresentante dei lavoratori per la Sicurezza Territoriale".

Tale richiesta dovrà essere inviata all'ente bilaterale di categoria che, per gli studi che applicano il CCNL Studi Professionali, è l'E.BI.PRO; lo studio deve in tal caso pagare un contributo di 2 ore lavorative annue per ogni lavoratore occupato.

L' RLS (o in sua assenza l'RLS territoriale) ha accesso ai luoghi di lavoro, è consultato preventivamente sulla valutazione dei rischi e sulla formazione dei lavoratori, riceve la documentazione aziendale inerente la sicurezza, formula osservazioni in occasione di verifiche delle autorità competenti (dalle quali è, di norma, sentito) e può fare ricorso alle succitate autorità qualora ritenga che le misure adottate non siano idonee.

- Designare e formare gli addetti alla gestione delle emergenze (d.m. 10 marzo 1998) e del primo soccorso (d.m. 388/2003); il datore di lavoro può ricoprire entrambe le figure. Gli addetti devono frequentare un corso di formazione specifico: di 4 ore per l'addetto alla gestione delle emergenze, di 12 ore per l'addetto al primo soccorso.

- Nel caso in cui fosse necessario (per esempio per lavoratori con esposizione ai videoterminali superiore a venti ore settimanali): nominare il Medico Competente e sottoporre i lavoratori esposti a sorveglianza sanitaria.

- Formare - informare tutti i lavoratori sui rischi presenti nello svolgimento dell'attività (artt. 36 e 37 del D.Lgs. 81/2008).

- Attività terziarizzate (in appalto) nella propria unità operativa – art. 26 del D.Lgs. 81/08: sono previste specifiche verifiche (idoneità tecnico-professionale) preventive alla ditta prescelta per l'appalto o affidamento lavori (ad es. ditta di pulizie) in cui il relativo titolare/datore di lavoro si fa carico della sicurezza dei propri dipendenti che prestano la propria attività in differenti luoghi di lavoro.

Nulla di trascendentale, se la questione viene affrontata seriamente e per tempo. Irrisolvibile in poche ore, se si cerca di "mettere una pezza" in caso di infortunio o di ispezioni di enti di vigilanza.



Le novità introdotte dal decreto 106

Il D.Lgs. 81/2008, il Testo Unico in materia di sicurezza sul lavoro, è stato recentemente sottoposto a modifiche in relazione dell'entrata in vigore della Legge nr. 88 del 7 luglio 2009 contenente "Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - Legge comunitaria 2008" e della emanazione del D.Lgs. n. 106 del 3 agosto 2009.

Con il D.Lgs. 106/09 il legislatore ha ridisegnato diversi profili del D.Lgs. 81/08 attraverso interventi anche di notevole importanza che da un lato hanno corretto alcune delle numerose imprecisioni e incoerenze del testo originario e dall'altro hanno tentato di applicare principi ed i criteri contenuti nella Legge delega 123/2007.

Molto significativi sono anche le numerose correzioni ed integrazioni apportate agli Allegati al D.Lgs. nr. 81/08.

Le novità più salienti riguardano senz'altro l'ambito applicativo, la sospensione dell'attività d'impresa, la delega di funzioni, il documento di valutazione dei rischi, gli appalti e il sistema di qualificazione delle imprese, la responsabilità del datore di lavoro e del dirigente, il regime per l'edilizia, l'apparato sanzionatorio ecc ecc.

Per quanto riguarda le "disposizioni per l'edilizia" oltre alla prossima intro-

duzione della "patente a punti" prevista dall'art. 26, (sistema di qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi che terrà conto dell'attenzione alla tutela della salute e sicurezza sul lavoro e che darà l'accesso privilegiato agli appalti pubblici) il D.Lgs. 106/09 ha apportato numerose correzioni che si sommano a quelle introdotte dall'art. 39 della legge 88/2009 la quale è intervenuta sull'art. 90 comma 11 (lavori privati non soggetti a PC e d'importo inferiore a € 100.000,00) e 91 comma 1 lettera b.bis (funzioni del coordinatore per la progettazione).

Il correttivo infatti ha escluso l'obbligo, a carico del committente o del responsabile dei lavori, di designare il coordinatore per la progettazione nel caso di lavori privati non soggetti al permesso a costruire e di importo inferiore a 100 mila euro. Concetto ribadito e riaffermato anche dal Ministero del Lavoro con la Circolare 30 del 29 ottobre 2009 in risposta a numerose richieste di chiarimenti relative all'applicazione dell'articolo.

Tra le modifiche più significative si segnala, l'esclusione dal campo applicativo del titolo IV anche dei lavori relativi agli impianti elettrici, alle reti informatiche, di gas, acqua e condizionamento, di riscaldamento e delle attività e operazioni in ambito portuale,





che non comportano lavori edili o d'ingegneria civile di cui all'allegato X.

Sono state apportate modifiche all'art. 89 sulla definizione del coordinatore per l'esecuzione e sulla sua "ora" compatibilità nel caso di coincidenza fra committente e impresa esecutrice; sempre l'art. 89 ha chiarito e definito inequivocabilmente la figura del "Responsabile dei lavori" soggetto che può essere incaricato dal committente per svolgere i compiti ad esso attribuiti escludendo per sempre l'automatica identificazione con altre figure professionali.

Sono stati rimodulati gli obblighi del committente previsti dall'art. 90 e in particolare si segnala che per i cantieri la cui entità presunta sia inferiore a 200 ug ed i lavori non comportano rischi particolari di cui all'allegato XI è sufficiente la presentazione, da parte delle imprese affidataria, del DURC e dell'autocertificazione relativa al contratto collettivo applicato.

Sempre in riferimento alla semplificazione, l'art. 64 esclude la redazione del POS Piano operativo di sicurezza da parte delle ditte di mera fornitura di materiali.

Per quanto concerne la formazione dei coordinatori, importanti modifiche sono state introdotte dall'art. 66 anche in materia di formazione obbligatoria, infatti pur restando immutato il principio dell'aggiornamento a cadenza quinquennale della durata complessiva di 40 ore, lo stesso dovrà essere effettuato per mezzo di diversi moduli nell'arco del quinquennio stesso o tramite la partecipazione a seminari o convegni con un numero massimo di 100 partecipanti. Mi sembra giusto concludere il presente excursus sulle novità del D.Lgs. 106/09 con una sentenza che rientra a pieno titolo fra le tante novità in tema di sicurezza.

La Corte di Cassazione con la sentenza 16581/2009 del 21 settembre scorso, ha affermato che ne è responsabile il proprietario dello stabile che non ha adottato tutte le misure antinfortunistiche dopo essersi rivolto ad un operaio invece che a un'impresa specializzata. Nella fattispecie la Corte ha accolto il ricorso della Procura di Bari, che si era rifiutata di assolvere il proprietario di un fabbricato che aveva commissionato il rifacimento del tetto e la ristrutturazione a un operaio, dipendente in mobilità di un'impresa.

Durante i lavori l'operaio era caduto perdendo la vita, circostanza che ha fatto scattare la reclusione a sei mesi per il mancato rispetto delle norme antinfortunistiche e il pagamento dei danni.

La Corte d'Appello aveva successivamente cambiato il verdetto, assolvendo l'uomo con formula piena. Decisione alla quale ha fatto seguito il ricorso della Procura in Cassazione. Secondo l'accusa, infatti, i giudici di merito non avevano considerato la posizione di garanzia di cui sono titolari i committenti dei lavori nel momento in cui ad effettuare l'opera non è un'impresa specializzata, fornita della capacità tecnica e professionale per assumersi la tutela della sicurezza contro gli infortuni, ma un semplice operaio. La Corte territoriale, chiamata a riformulare il proprio giudizio dalla Cassazione, dovrà chiarire se, data la pericolosità del lavoro, il proprietario dell'abitazione rimanga garante della sicurezza o possa disinteressarsi di come vengono applicate le norme antinfortunistiche.

Al contrario, la responsabilità della sicurezza cessa nel momento in cui il proprietario si rivolge a una ditta specializzata.



La norma consente non solo l'ampliamento degli edifici esistenti, ma anche la sostituzione di edifici, adibiti in parte o totalmente ad attività produttiva, con nuovi organismi edilizi ●

A cura dell'Avvocato Massimo Bottinelli

Piano casa: le novità

Le facoltà di ampliamento e sostituzione degli edifici esistenti nella l.r. 16.7.2009 n. 13 "azioni straordinarie per lo sviluppo e la qualificazione del patrimonio edilizio ed urbanistico della Lombardia"

L'articolo 3 della legge regionale n. 13 del 2009 ha per titolo: "Facoltà di ampliamento e sostituzione degli edifici esistenti".

È la norma con cui, in Lombardia, si dà esplicita attuazione alla "Intesa" Stato – Regioni sul c.d. "piano casa", in tema di incrementi volumetrici e di

demolizione e ricostruzione degli edifici esistenti.

La norma consente non solo l'ampliamento degli edifici esistenti, ma anche la sostituzione di edifici, anche adibiti in parte o totalmente ad attività produttiva, con nuovi organismo edilizi, purché rigorosamente ed integral-



*Le facoltà
di ampliamento
e sostituzione
degli edifici
esistenti nella l.r.
16.7.2009 n. 13
“azioni
straordinarie
per lo sviluppo
e la
qualificazione
del patrimonio
edilizio
ed urbanistico
della
lombardia” ●*

mente destinati alla residenza, nonché l'ampliamento e la sostituzione di edifici produttivi in zone produttive.

Si esamineranno, quindi, partitamente, gli interventi previsti dall'art. 3:

- ☐ all'esterno dei “centri storici” e delle zone individuate quali “nuclei urbani di antica formazione” (di seguito, semplicemente “zone storiche”);
- ☐ all'interno delle “zone storiche”;
- ☐ nelle zone produttive.

1. All'esterno delle “zone storiche”

La norma prevede e disciplina all'esterno delle “zone storiche”, separatamente:

- ☐ l'incremento della volumetria esistente (ampliamento);
- ☐ la sostituzione degli edifici esistenti, con o senza aumento di volumetria.

Nel primo caso (ampliamento), l'edificio deve trovarsi all'esterno delle zone storiche individuate dallo strumento urbanistico vigente.

Nel secondo caso (sostituzione), l'edificio deve trovarsi all'esterno dei centri storici individuati non solo negli strumenti urbanistici vigenti, ma anche in quelli adottati. In entrambi i casi, l'intervento è consentito anche in deroga alle “previsioni quantitative” degli strumenti urbanistici, vigenti o adottati e ai regolamenti edilizi.

Per “previsioni quantitative” si intendono sia i parametri plani-volumetrici fissati dallo strumento sia la indicazione della volumetria massima prestabilita per singoli lotti, o comparti o addirittura per zone urbanisticamente delimitate.

1.1 L'INTERVENTO DI AMPLIAMENTO

Ha ad oggetto: edifici interamente

(“del tutto”) residenziali, ultimati al 31.3.2005. Per la nozione di “ultimazione” si deve far riferimento non all'art. 25 del D.P.R. 380/2001, in tema di certificato di agibilità (“ultimazione dei lavori di finitura dell'intervento”), quanto all'art. 15 in tema di efficacia temporale del permesso di costruire.

Tale nozione può essere individuata in base ad un duplice criterio: secondo quello strutturale, il completamento dell'opera può ravvisarsi allorché sia stato eseguito il rustico e completata la copertura; optando per quello funzionale, il fabbricato non solo deve essere completamente formato, ma anche potenzialmente idoneo ad espletare le funzioni previste dal progetto.

Secondo la giurisprudenza – scarsa – in materia, i lavori si possono ritenere ultimati quando il manufatto risulti funzionalmente idoneo allo scopo per cui era stato progettato. (Cons. Stato, sez. V, 21.X.1991 n. 1239).

Secondo il Con. Stato, sez. V, 18.2.1991 n. 139 “è necessario che il fabbricato risulti dotato di porte, finestre, impianti elettrici e idrici e collegato al sistema fognante esterno” (sul punto: anche Cass. Pen. Sez. III, 30.XI.1973).

Misura dell'ampliamento

- a) edifici uni-bifamiliari: 20% della volumetria esistente al 31.3.2005, con il limite di 300 mc. per ogni unità immobiliare preesistente;
- b) edifici plurifamiliari, con volumetria non superiore a 1.200 mc.: 20% della volumetria esistente al 31.3.2005.

Limiti. Non sono superabili:

- a) il limite del 50% in più dell'indice fondiario (densità fondiaria) e del



rapporto di copertura previsti dallo strumento urbanistico vigente o adottato;

- b) il limite di 4 metri oltre l'altezza massima consentita dallo strumento urbanistico vigente o adottato.

La norma afferma che, in alternativa, gli interventi “possono confermare la volumetria esistente; ovviamente l'alternativa si riferisce non all'ipotesi di ampliamento ma alla ipotesi di mera “sostituzione”, come vedremo più avanti.

Nel determinare gli incrementi volumetrici, troverà applicazione la normativa c.d. “premiale” di cui all'art. 2, c. 1 ter L.R. 20.4.1995 n. 26,⁽¹⁾ comma introdotto dall'art. 12 L.R. 28.12.2007 n. 33, per il calcolo delle volumetrie edilizie e dei rapporti di copertura, normativa stabilita al fine di “agevolare l'attuazione delle norme sul risparmio energetico e per migliorare la qualità degli edifici”.

Condizioni

L'intervento deve garantire la diminuzione (certificata) riferita alla porzione di edificio esistente superiore al 10% del fabbisogno annuo di energia primaria per la climatizzazione invernale.

Ovviamente, per la parte in ampliamento occorrerà rispettare le disposizioni in materia di risparmio energetico. A conclusione dell'intervento, il proprietario deve dotarsi dell'attestato di certificazione energetica (A.C.E.) dell'intero edificio.

La condizione (diminuzione del fabbisogno di energia) non è richiesta per gli edifici il cui fabbisogno di energia primaria per la climatizzazione invernale sia inferiore al valore previsto, per gli edifici di nuova costruzione dagli artt. 9 e 25 della L.R. 24/2006 (D.G.R. 8/5018 del 26.6.2007

“Disposizioni inerenti all'efficienza energetica in edilizia” modificata ed integrata dalla D.G.R. 8/5773 del 31.10.2007 ed ulteriormente modificata ed integrata dalla D.G.R. 8/8745 del 22.12.2008 “Determinazioni in merito alle disposizioni per l'efficienza energetica in edilizia e per la certificazione energetica degli edifici”).

1.2 LA SOSTITUZIONE CON INCREMENTO VOLUMETRICO

Ha per oggetto gli edifici totalmente residenziali esistenti.

Non è richiesta la data di ultimazione (prevista - invece - per i semplici ampliamenti) degli edifici interessati.

Tipologia di intervento:

- a) sostituzione dell'edificio, vale a dire demolizione e successiva ricostruzione.

Non avendo la norma utilizzato il termine di “ristrutturazione” né quello di “fedele ricostruzione”, è da ritenersi che la ricostruzione possa avvenire senza il rispetto dei parametri edilizi dell'edificio demolito, fatto salvo il rispetto della volumetria preesistente (si ritorna, pertanto, al primitivo e letterale concetto di ristrutturazione edilizia).

- b) in aggiunta: incremento sino al 30% della volumetria esistente.

Il limite del 30% è elevato al 35% (della volumetria preesistente) qualora:

- ☐ o venga assicurato “un congruo equipaggiamento arboreo” su una porzione del lotto (ove insiste l'edificio) non inferiore al 25%;
- ☐ oppure vengano costituite “quinte arboree perimetrali”.

Viene considerata come “quota arborea” una “sequenza continua di essenze arboree o arbustive”, realiz-

⁽¹⁾ “I muri perimetrali portanti e di tamponamento, nonché i solai che costituiscono involucro esterno di nuove costruzioni e di ristrutturazioni soggette al rispetto dei limiti di fabbisogno di energia primaria o di trasmittanza termica, previsti dalle disposizioni regionali in materia di risparmio energetico, non sono considerati nei computi per la determinazione della superficie lorda di pavimento (s.l.p.), dei volumi e dei rapporti di copertura in presenza di riduzioni certificate superiori al 10 per cento rispetto ai valori limite previsti dalle disposizioni regionali sopra richiamate”.



Non avendo la norma utilizzato il termine di “ristrutturazione” né quello di “fedele ricostruzione”, è da ritenersi che la ricostruzione possa avvenire senza il rispetto dei parametri edilizi dell’edificio demolito●

zata su almeno due lati perimetrali, e comunque lungo i lati prospicienti spazi pubblici o di pubblico accesso. Il tutto secondo i criteri che la G..R ha stabilito con propria deliberazione 7.8.2009 n. 8/10134 (BURL 24.08.2009 n. 34).

Condizioni: diminuzione certificata del fabbisogno annuo di energia primaria per la climatizzazione invernale, del nuovo edificio, superiore al 30% dei valori-limite previsti dagli artt. 9 (impianti termici e rendimento energetico nel settore civile) e 25 (certificazione e diagnosi energetica) della L.R. 24/2006.

Limiti. Non sono superabili:

- a) il limite del 50% in più dell'indice fondiario (densità fondiaria) e del rapporto di copertura previsti dallo strumento urbanistico vigente ed adottato;
- b) il limite di 4 metri dell'altezza massima consentita dallo strumento urbanistico vigente o adottato.

La norma afferma che, in alternativa, gli interventi “possono confermare la volumetria esistente”(ma non il rapporto di copertura esistente): il che è da riferirsi alle ipotesi di “sostituzione” senza ampliamento.

1.3 LA SOSTITUZIONE SENZA INCREMENTO VOLUMETRICO

Trattasi di intervento di “sostituzione” dell’edificio esistente con altro destinato esclusivamente a residenza che riguarda gli edifici esistenti, ubicati in zona a prevalente destinazione residenziale e che siano:

- a) parzialmente residenziali;
- b) non residenziali.

Limiti

- volumetria: non superiore a quella esistente;

- altezza non superiore a quella esistente o a quella, massima, stabilita dallo strumento urbanistico vigente o adottato (vale la maggiore, in caso di differente indicazione), se l'altezza esistente fosse inferiore;
- rapporto di copertura: da ampliarsi sino al 25% rispetto al parametro previsto dallo strumento urbanistico per le zone residenziale in cui gli edifici in oggetto sono inseriti.

2. All'interno dei centri storici e dei nuclei di antica formazione

La norma consente esclusivamente la sostituzione (cioè la demolizione e la ricostruzione) di singoli edifici esistenti, con destinazione residenziale, che non siano “coerenti” con le caratteristiche storiche, architettoniche, paesaggistiche e ambientali dei centri storici e dei nuclei urbani di antica formazione.

La norma ha per oggetto “singoli” edifici, e quindi esclude la sua applicabilità a complessi edificati composti da più edifici, in quanto – evidentemente – si presume che il nuovo isolato o quartiere sia integrato nel tessuto urbano, sostituendosi a quello precedente.

Deve, quindi, trattarsi di casi isolati, in cui è evidente l'estraneità dell'edificio (evidentemente di recente costruzione) rispetto al tessuto edificato circostante.

L'intervento di sostituzione è soggetto al parere obbligatorio della “Commissione regionale”, di cui all'art. 78 della L.R. 12/2005 (nel testo modificato ed integrato dall'art. 1 L.R. 4/2008). Il parere della “Commissione regionale” è vincolante, se negativo.

Il parere non formulato entro 60 gior-



ni dalla richiesta (dalla data di protocollo di arrivo della richiesta) è da intendersi reso in senso negativo (silenzio-diniego).

Gli interventi all'interno dei centri storici sono obbligatoriamente subordinati all'ottenimento del permesso di costruire (divieto della DIA).

È dubbio se la sostituzione possa essere o meno accompagnata da incremento volumetrico.

Il comma 4, infatti, afferma, nel primo periodo che "...è consentita la sostituzione", senza nulla aggiungere in ordine alla possibilità di incremento. Nel secondo periodo il comma 4 parla della "sostituzione come disciplinata dal comma 3 primo periodo".

La disciplina richiamata dice "sostituzione degli edifici in tutto residenziali esistenti con un nuovo organismo edilizio di volumetria incrementata fino al 30% della volumetria esistente...": parrebbe pertanto che la disciplina della sostituzione sia collegata alla facoltà di incremento.

Il dubbio nasce dalla evidente non chiarezza della norma, e dal fatto che si va ad operare all'interno di nuclei di antica formazione, per cui riesce difficile ipotizzare un ambito di volumetria che non incida – negativamente – sul tessuto storicamente esistente.

D'altro canto, è difficile ipotizzare un intervento di sostituzione di un edificio esistente, senza l'esistenza di un incremento economico, rappresentato dal bonus volumetrico.

3. Nelle zone produttive

Per gli edifici produttivi (industriali e artigianali) esistenti nelle aree classificate, nello strumento urbanistico, a specifica destinazione produttiva secondaria viene richiamata la disciplina dell'art. 3, comma 3.

Il presupposto per l'applicazione della normativa richiamata è l'individuazione da parte dei Comuni, entro il termine perentorio del 15.X.2009, delle aree classificate a specifica destinazione secondaria, nelle quali far operare la disciplina della "sostituzione" con incremento volumetrico.

L'individuazione deve avvenire con motivata deliberazione.

La necessità di una "motivata" deliberazione non riguarda la individuazione generica delle aree industriali e/o artigianali (per far ciò basterebbe la semplice ricognizione delle disposizioni dello strumento urbanistico), ma la individuazione di quelle aree a specifica destinazione produttiva secondaria, in cui si consente la sostituzione di edifici industriali e artigianali esistenti con "nuovi organismi edilizi".

La norma, nel richiamare l'art. 3, comma 3 primo periodo, vuole stabilire che possa operarsi la sostituzione di edifici industriali e artigianali esistenti con "nuovi organismi edilizi" eventualmente aventi la stessa destinazione d'uso.

La modifica all'assetto urbanistico comporta che la competenza ad assumere la deliberazione sia del Consiglio Comunale.

In base alla disciplina richiamata, nella aree industriali come sopra "individuate", saranno possibili gli interventi di:

- a) sostituzione dell'edificio con un nuovo organismo edilizio;
- b) incremento della volumetria esistente sino al 30% previa dimostrazione della diminuzione del fabbisogno annuo di energia per il riscaldamento superiore al 30% rispetto al limite previsto dagli artt. 9 e 25 L.R. 24/2006;
- c) incremento della volumetria esi-



stente (dal 30%) al 35%, qualora venga assicurato un “congruo” equipaggiamento arboreo per una porzione del lotto non inferiore al 25% ovvero vengano realizzate “quinte” arboree, secondo criteri che la Giunta Regionale ha già stabilito con D.G.R. 7.8.2009 n. 8/10134 (BURL 34 del 24.8.2009).

Gli interventi dovranno rispettare i seguenti limiti:

- a) indice fondiario e rapporto di copertura: non superiore al 50% del parametro previsto dal P.R.G. o P.G.T., anche se adottato;
- b) altezza: non superiore di 4 metri all'altezza massima prevista dal P.R.G. o P.G.T., anche se adottati (o conferma dell'altezza dell'edificio preesistente).

Anche in questo caso, la norma, in alternativa ai limiti suddetti, stabilisce che si può “confermare la volumetria esistente”, ovviamente qualora superiore al limite del 50% dell'indice fondiario previsto dagli strumenti urbanistici approvati o adottati.

Gli interventi sono possibili anche in deroga alle previsioni quantitative degli strumenti urbanistici vigenti o adottati e ai regolamenti edilizi (ciò in base al richiamo fatto dal comma 5 al precedente comma 3, primo periodo).

4. Titoli abilitativi e tempistica

Viene confermata la equipollenza, già stabilita dall'art. 41, I comma della L.R. 12/2005, tra permesso di costruiri

re e denuncia di inizio attività, quale titolo abilitativo idoneo a realizzare gli interventi previsti dall'art. 3 della Legge in esame.

È, comunque, obbligatorio l'ottenimento del permesso di costruire:

- nel caso di interventi all'interno delle zone storiche (vedi precedente punto 5);
- nel caso di interventi da realizzare nei comuni classificati in zona sismica 2 e 3 (ordinanza P.C.M. 20.3.2003 n. 3274).

Secondo quanto risulta dall'allegato alla citata ordinanza, nessun Comune della Provincia di Como è classificato in zona 2 e 3, tutti essendo classificati in zona 4.

In ogni caso, gli interventi tutti – previsti dall'art. 3 – debbono essere progettati e realizzati nel rispetto della normativa antisismica vigente e sono soggetti alle verifiche sismiche e ai controlli di cui alla normativa nazionale e regionale vigente in materia.

Va ricordato, da ultimo, che i titoli abilitativi possono essere richiesti:

- dal 16 ottobre 2009, data di inizio di efficacia delle disposizioni contenute nella legge;
- entro il 16 aprile 2011, termine entro il quale vanno depositate o la domanda di permesso di costruire o la denuncia di inizio attività.

Il titolo abilitativo, ovviamente, dovrà essere precedente all'autorizzazione necessaria se l'area di intervento è soggetta a vincolo (paesaggistico, idrogeologico etc.) e avrà validità come per legge.



A cura di Romolo Gavarini

Un amico tra i terremotati d'Abruzzo

Chi è

Romolo Gavarini (al centro nella foto sopra) è nato a Barzanò (LC) il 20 gennaio 1946 e vive a Como. È impiegato all'ITIS "Magistri Cumacini".

Da tanti anni volontario di protezione civile, componente la colonna mobile regione Lombardia, ha partecipato alle seguenti "campagne": emergenza Umbria Marche (1997/98) – alluvione di Sarno (maggio 1998) – alluvioni del Po, di Gera Lario, del Severo, del Lura, di Maslianico – Terremoto del Molise (Ripabottoni – San Giuliano di Puglia) – ultimo intervento in Abruzzo (L'Aquila, Onna, Monticchio, Camarda, Fossa, Assergi).





Ho vissuto tra e con i colpiti da questa tragedia. Con loro ho condiviso disperazione, speranze e disillusioni che, puntualmente caratterizzano queste tragedie ambientali.

La cosa che più manca agli aquilani è la casa. È, questa mancanza, per gli aquilani come un amore strappato. Non solo la casa: manca anche la città. Molti aquilani vivono lontano, sulla costa ma d'essere strappati al territorio non l'accettano. Ancora oggi a sette mesi di distanza è un affannarsi a cercare un alloggio non a 100 km di distanza ma vicino alle proprie radici. È un affannarsi di studenti che dalla "propria" scuola, università non vogliono staccarsi. Gli aquilani ringraziano dello sforzo enorme fatto da province, comuni scuole e regioni gemellati nella tragedia. La Lombardia, Trento, il Friuli, la CRI hanno contribuito a lenire i dolori derivati da una tragedia enorme: 332 sono state le vittime di questa ennesima tragedia che ha sconvolto il suolo italiano.

Resta la speranza che al più presto possa iniziare la vera ricostruzione di questo territorio devastato. Nel frattempo un invito a tutti i cittadini di buona volontà: non fate mancare la vostra tangibile solidarietà a chi ancora a lungo dovrà penare per tornare ad una parvenza di normalità.

Gli aquilani sono popolo fiero: pur avendo perso ogni cosa non hanno protestato allorché, per rendere fattibile la ricostruzione, hanno dovuto subire l'esproprio dei campi, dei terreni dove oggi stanno sorgendo nuove unità abitative.





Di Roberto Contessi, giornalista - addetto stampa EPPI

La prima pietra

Ipotesi per una Cassa unica a favore dei tecnici di primo livello

“Pensare ad una nuova categoria tecnica di primo livello, cioè ad un Ordine per i futuri periti industriali, geometri e periti agrari, senza una Cassa di previdenza unica mi sembrerebbe una contraddizione”, così Florio Bendinelli, presidente Eppli, all'indomani della tavola rotonda bolognese che il 25 settembre scorso ha ipotizzato il prossimo futuro previdenziale per i periti industriali.

Nuovo Ente di previdenza, dunque, per gli attuali professionisti tecnici e per i laureati triennali in materie ingegneristiche, ma solo se ci sarà un nuovo Ordine.

Questa è la prima certezza, anche se, paradossalmente, la fusione fra Casse sarebbe già stata possibile in base alla Riforma Maroni del 2004: essa infatti prevede ed incentiva ipotesi di accorpamenti tra enti già esistenti. Data la delicatezza dell'operazione, però, non è possibile procedere ad un innesto semplicistico di tre strutture in una sola “perché avremmo rischiato – continua Bendinelli – di operare una fusione fredda con le conseguenze che sono sotto gli occhi di tutti ad esempio per il caso Europa: nato come un super-stato, l'Unione europea è diventata un'unione doganale che stenta a trovare il senso di un nuovo soggetto unitario. La nuova Cassa a favore delle professioni tecniche di primo livello allora non deve

essere la semplice somma dell'esistente, ma deve sviluppare un valore aggiunto convincente. Questo è il compito più difficile.”

Dello stesso avviso si è dichiarato Fausto Amadasi, presidente dell'attuale Ente di previdenza a favore dei professionisti geometri, quando si è detto consapevole che l'unione di tre storie diverse non sarà operazione semplice e andrà in porto solo a prezzo di smuovere interessi e obiettivi condivisi. Allora, quali sono i vantaggi del nuovo Ente?

“Tutti i professionisti interessati ci dovranno guadagnare – precisa Bendinelli – i periti industriali e i periti agrari ci guadagneranno beneficiando di un sistema di gestione previdenziale più generoso, cioè che garantirà pensioni più adeguate a fronte di un impegno previdenziale differente. Lo stesso impegno dovrà essere ridiscusso per i professionisti geometri, i quali però avranno la certezza di una pensione a fine carriera nel quadro di un sistema globale a prova di criticità. Due obiettivi solidi e concreti.”

Insomma, la sfida è simile a quella di tre registi che devono girare lo stesso film a partire da tre sceneggiature diverse, individuando però un unico stile di narrazione: ma appunto qual è la chiave di questa unica narrazione?

“Il nuovo Ente – sottolinea Cosimo Giannotta, consigliere della Gestione

La nuova Cassa a favore delle professioni tecniche di primo livello allora non deve essere la semplice somma dell'esistente, ma deve sviluppare un valore aggiunto convincente ●



>>>> www.eppli.it



Mentre sta nascendo la nuova casa dei tecnici laureati, sarà opportuno che si dimostri costruttiva l'istituzione da parte del Ministero del Welfare dei tavoli di lavoro con le Casse di previdenza ●

separata Enpaia a favore dei periti agrari – deve disporre di un sistema di gestione innovativo il quale possa far dialogare due metodi di calcolo pensionistico fino ad adesso profondamente diversi: quello adottato dalle due categorie di periti rispetto a quello adottato dai geometri. I nostri esperti stanno lavorando per individuare quella strada che elimini gli eccessi del sistema “contributivo”, ma che non abbandoni, allo stesso tempo, il rigore nella bilancia dei conti, fiore all'occhiello di tale metodo in vigore in una parte delle gestioni private dal 1996”.

Dunque, un pool di esperti nominati dalle tre categorie si è messo al lavoro per individuare lo stile di regia unico, vera base per immaginare una nuova Cassa con una sua forte identità.

“Stare insieme – riprende Amadasi – porterà inoltre altri indiscutibili vantaggi: un contenimento dei costi, il favore dei Governi, inclini ad una previdenza privata organizzata in modo più razionale, e la nascita di una struttura che possa accogliere in modo spontaneo le giovani generazioni. Se l'operazione riesce, dobbiamo infine considerare il notevole peso numerico in termini di rappresentanza: una forza di 120.000 iscritti può porre le proprie questioni con una importante capacità di impatto politico.”

Ovviamente la prospettiva di un nuovo Ente di previdenza non è esente da ostacoli. Il primo è certamente di mentalità, dato che il nuovo soggetto deve definire un territorio di alleanza tra categorie che operano su ambiti professionali che tradizionalmente si intersecano. Il secondo, probabilmente, è di cultura previdenziale, poiché la vera scommessa

sarà convincere le platee professionali a mutare il proprio stile di Welfare, anzi a convincere che proprio l'unificazione renderà il cambiamento maggiormente gestibile. Insomma, la costituzione di un nuovo ente di previdenza la si deve operare guardando anche al futuro, alle nuove generazioni, con l'intento di trasferire loro un patrimonio di conoscenze, entro un mercato del lavoro molto più competitivo.

“Del resto – conclude Bendinelli – se effettivamente nascerà un Ordine dei tecnici laureati per l'ingegneria a favore di coloro cui affideremo il testimone della nostra professionalità, i nuovi iscritti alla categoria a quale ente di previdenza si iscriveranno? Una nuova categoria necessita una Cassa unica per evitare conflitti di competenza e per rendere il progetto concluso. Piuttosto, la vera incognita è l'impegno della politica: non è possibile immaginare un nuovo metodo di gestione che possa funzionare se non sarà possibile gestire in autonomia il contributo che i professionisti chiedono al loro cliente in fattura.”

Dunque, mentre sta nascendo la nuova casa dei tecnici laureati, sarà opportuno che si dimostri costruttiva l'istituzione da parte del Ministero del Welfare dei tavoli di lavoro con le Casse di previdenza previsti fino a dicembre 2009: o c'è modo di portare il risparmio previdenziale complessivo al 18% del reddito, utilizzando per la pensione anche quanto proviene dal cliente, oppure la posa della prima pietra dimostrata nella tavola rotonda bolognese non sarà sufficiente. Non basta la buona volontà dei professionisti, ma serve anche la coerenza dei ministri competenti.



A cura dell'Avvocato Eugenio Testoni

>>>>>> Dalla carta carbone, alla mail. Come cambia la comunicazione. Oggi il nuovo traguardo si chiama PEC.

Posta Elettronica Certificata

La nuova mail con la firma digitale

Chi ha qualche anno alle spalle certamente ricorda la carta carbone che ingombrava tutti gli uffici. In seguito sono arrivate le fotocopiatrici pur rudimentali e nel giro di pochi anni la carta carbone è quasi sparita. Vi sono cambiamenti che lentamente ma inesorabilmente entrano nel quotidiano e cambiano il nostro modo di agire. Probabilmente non è ancora suonata l'ora della PEC (Posta Elettronica Certificata) ma non tarderà ad arrivare. Già oggi l'e-mail è lo strumento di comunicazione elettronica più utilizzato per lo scambio di notizie, il suo principale vantaggio è quello dell'immediatezza, ma non fornisce garanzie sull'identificazione dei soggetti né certezze sull'effettivo invio. È però di notevole comodità e facilmente



La PEC è un sistema elettronico che permette di conferire ad un messaggio di posta elettronica la stessa funzione di una tradizionale raccomandata con avviso di ricezione. Essa ha valenza legale ed è in grado di attestare la provenienza da un determinato soggetto e l'arrivo nella casella elettronica di un altro soggetto in una certa data e anche l'intero contenuto, protetto da una firma digitale●

accessibile anche da chi “mastica poco” di informatica. Con la PEC l'e-mail si accinge a fare un altro passo in avanti e in futuro è probabile che invada le nostre abitudini.

Si tratta di un sistema elettronico che permette di conferire ad un messaggio di posta elettronica la stessa funzione di una tradizionale raccomandata con avviso di ricezione. Essa ha valenza legale ed è in grado di attestare la provenienza da un determinato soggetto e l'arrivo nella casella elettronica di un altro soggetto in una certa data e anche l'intero contenuto, protetto da una firma digitale.

C'è però una differenza sostanziale con la raccomandata: bisogna periodicamente controllare la posta elettronica certificata perché una notifica tramite PEC che ha raggiunto la casella del destinatario ha valore legale di conoscenza anche se il destinatario ne è di fatto all'oscuro per il semplice fatto che ... non avendo aperto la e-mail non ha letto nulla.

Il primo passo di questa lenta rivoluzione è compiuto proprio con i professionisti che al 29 Novembre 2009 avranno comunicato la propria PEC ai propri ordini o collegi professionali. Entro il 29 Novembre 2011 tutte le imprese dovranno possedere la PEC e comunicarlo al registro imprese presso la CCIAA.

Per le pubbliche amministrazioni l'obbligo era già previsto da qualche anno anche se sono segnalati ritardi. L'elenco è disponibile sul sito www.indicepa.gov.it.

Per quanto concerne il funzionamento di questa innovativa tecnologia di trasmissione di informazioni, al momento dell'invio di una mail PEC, il gestore PEC del mittente si occuperà di inviare al mittente una ricevuta che costituirà valore legale dell'avvenuta

(o mancata) trasmissione del messaggio con precisa indicazione temporale del momento in cui la mail PEC è stata inviata. In egual modo il gestore del destinatario, dopo aver depositato il messaggio PEC nella casella del destinatario, fornirà al mittente una ricevuta di avvenuta consegna. In caso di smarrimento di una delle ricevute presenti nel sistema PEC è possibile disporre, presso i gestori del servizio, di una traccia informatica avente lo stesso valore legale in termini di invio e ricezione, per un periodo di trenta mesi.

Dal punto di vista dell'utente si tratta di una casella postale elettronica senza particolari differenze rispetto ad una “normale”, tranne che per la presenza di alcune ricevute inviate dai gestori PEC del mittente e del destinatario.

Il servizio può essere erogato esclusivamente dai gestori accreditati presso il CNIPA, l'istituzione pubblica preposta al controllo del corretto funzionamento della PEC (l'elenco dei gestori è consultabile on line sul sito www.cnipa.gov.it). Uno dei problemi è la formazione dei database da mettere a disposizione degli utenti. È infatti necessario che sia il mittente che il destinatario siano dotati di PEC.

Le difficoltà normative di interpretazione e di sovrapposizione di leggi non facilita allo stato l'utilizzo della PEC; vi sono ancora dubbi, per esempio, nelle modalità di conservazione delle ricevute (che includono l'intero messaggio e gli allegati) poiché non è stabilito nella normativa cosa succeda dopo i trenta mesi o di cosa accada qualora i messaggi PEC superino la capienza della casella acquistata poiché nella regolamentazione il caso non è contemplato. Ma sono peccati di gioventù che saranno sistemati con il tempo.



Il quadro
normativo
di riferimento
relativo
alla Posta
Elettronica
Certificata
è il seguente:

- Decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68, "Regolamento recante disposizioni per l'utilizzo della posta elettronica certificata, a norma dell'articolo 27 della legge 16 gennaio 2003, n. 3" (G.U. 28 aprile 2005, n. 97).
- Decreto Ministeriale 2 novembre 2005, "Regole tecniche per la formazione, la trasmissione e la validazione, anche temporale, della posta elettronica certificata" (G.U. del 15 novembre 2005, n. 266).
- Circolare CNIPA CR/49 24 novembre 2005, "Modalità per la presentazione delle domande di iscrizione all'elenco pubblico dei gestori di posta elettronica certificata" (G.U. 5 dicembre 2005, n. 283).
- Circolare 7 dicembre 2006, n. 51, "Espletamento della vigilanza e del controllo sulle attività esercitate dagli iscritti nell'elenco dei gestori di posta elettronica certificata (PEC), di cui all'articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68, «Regolamento recante disposizioni per l'utilizzo della posta elettronica certificata, a norma dell'articolo 27 della legge 16 gennaio 2003, n. 3»".
- Legge 28 Gennaio 2009, n. 2 (G.U. 28 Gennaio 2009, n. 22, supplemento ordinario 14/L).
- Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 6 maggio 2009.



In battello tra le bellezze del lago



Sono stati premiati durante la cena:

40 ANNI DI ISCRIZIONE:

Benzoni Cesare
Fusetti Ercole M.
Sironi Flavio
Cancellieri Maurizio
Mazzoleni Giuliano
Tettamanti Emilio
Casartelli Antonio
Rusconi Gilberto
Tettamanti Giordano

50 ANNI DI ISCRIZIONE:

Canavesi Gaetano
Di Raddo Corrado
Loffredo Giuseppe

*A tutti i premiati vanno
le più vive
congratulazioni e gli auguri
di un lungo e felice
proseguimento dell'attività
professionale da parte
di tutti gli iscritti.*

La tradizionale cena sociale, si è tenuta la sera di SABATO 19 SETTEMBRE presso il "Ristorante da Silvio" a Bellagio. Per rendere indimenticabile l'avvenimento, il Consiglio Direttivo, ha programmato una gita su battello con sosta e breve cenno storico ed architettonico dei più bei giardini delle ville del lago. Nell'occasione l'architetto Dal Sasso docente alla facoltà di architettura del Politecnico di Milano ha intrattenuto i partecipanti con curiosità e particolarità tecniche che ne hanno ispirato la realizzazione.



SI SONO ULTIMATI NELLE SCORSE SETTIMANE GLI ESAMI DI STATO PER L'ABILITAZIONE ALLA PROFESSIONE. DI SEGUITO RIPORTIAMO L'ELENCO DEGLI ABILITATI.

Albo - Abilitati 2009

EDILIZIA

Arrigoni	Marco
Berniga	Davide
Berniga	Fabio
Bettelli	Andrea
Borghetto	Fabio
Galli	Marco
Genuardi	Valentina
Nopoli	Emanuele
Prestinari	Claudio
Ronchetti	Marco
Scaramuzzo	Samuele
Sguazza	Luca
Tagliabue	Paolo
Volonterio	Alberto

CHIMICA INDUSTRIALE

Nisoli	Ezio
--------	------

ELETTROTECNICA ED AUTOMAZIONE

Bertola	Renato
Bianchi	Alessandro
Biccellari	Alessandro
Borani	Pierlorenzo
Citterio	Gabriele
Civati	Gabriele
Fumagalli	Cristian
Iannizzotto	Christian
Mauri	Claudio

MECCANICA (PRECEDENTE ORDINAMENTO)

Trombetta	Christian
-----------	-----------

INDUSTRIA TESSILE

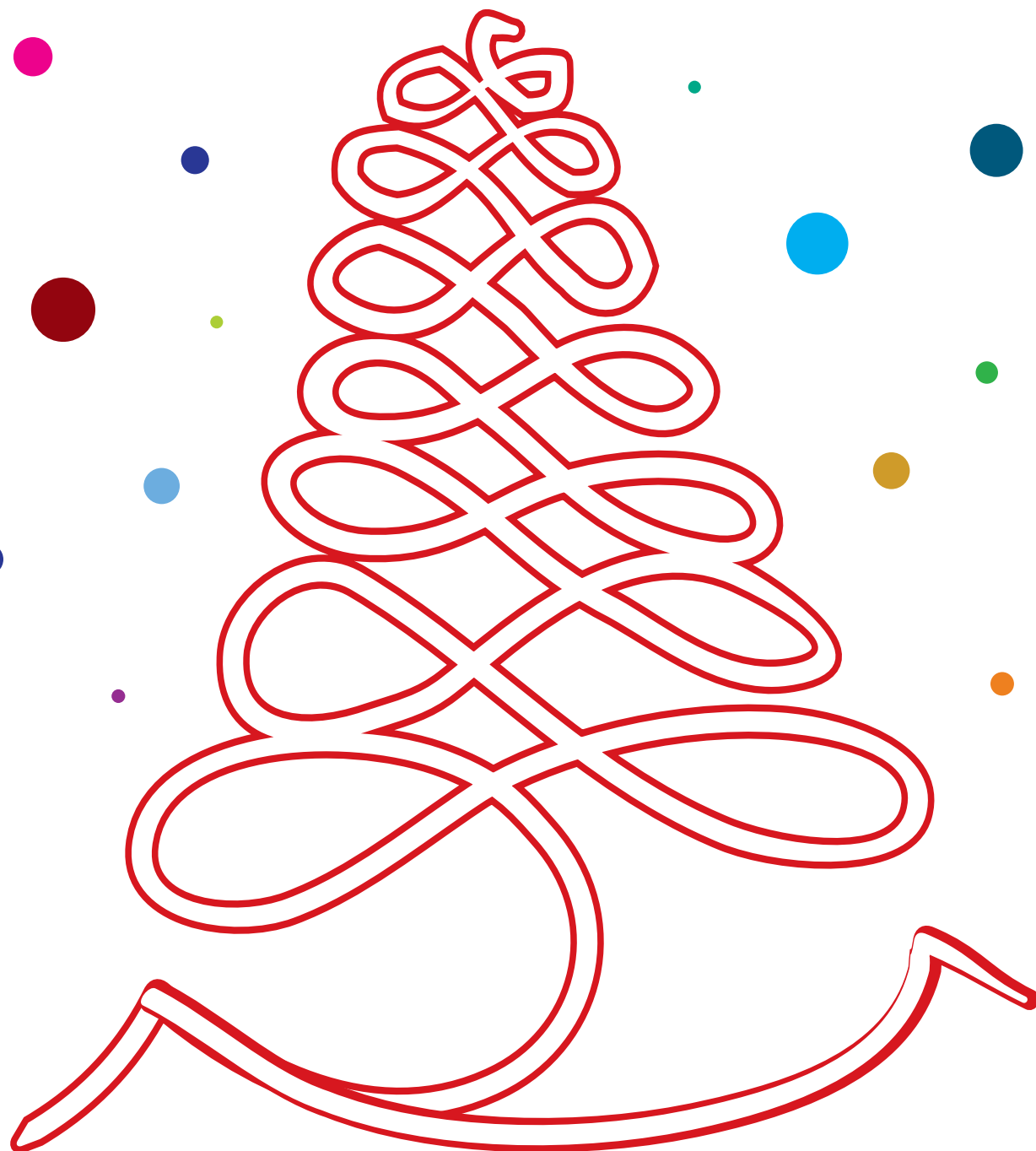
Fassi	Fabio
-------	-------

TERMOTECNICA

Pizzotti	Eros
----------	------

Gli uffici rimarranno chiusi dal 24 DICEMBRE 2009 AL 6 GENNAIO 2010

*Al Collegio dei Periti Industriali
e dei Periti Industriali Laureati
della Provincia di Como*



*augura a tutti un sereno Natale
e un felice anno nuovo.*

